

QUESTIONI CONTEMPORANEE

*Nuova serie big*

53



AMMINISTRARE LE FONDAZIONI,  
AMMINISTRARE PER FONDAZIONI  
MODELLO FONDAZIONALE  
E PATRIMONIO CULTURALE

a cura di

Andrea Averardi Annalisa Gualdani Andrea Magliari

Editoriale Scientifica  
NAPOLI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright © 2022 Editoriale Scientifica s.r.l.  
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli

ISBN 979-12-5976-464-5

# LE FONDAZIONI CULTURALI TOSCANE: UN'ANALISI RAGIONATA\*

*Maria Giusti e Anna Pirri Valentini*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fondazioni culturali toscane: origini e natura. – 3. Il potere di indirizzo e controllo esercitato dalla Regione. – 4. Le fondazioni culturali toscane tra disciplina privatistica e pubblicistica. – 5. Conclusioni.

## 1. Premessa

Nel più ampio contesto della riflessione sul ruolo delle fondazioni nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale<sup>1</sup> il presente capitolo propone un'analisi di tipo quantitativo e qualitativo circa le attività svolte dalle principali fondazioni culturali toscane. L'analisi rivolge particolare attenzione alle diverse modalità e ai limiti entro cui l'ente territoriale può esercitare (ed effettivamente esercita) poteri

\* Seppur il testo e le analisi ivi contenute sono frutto di un lavoro congiunto delle due autrici, la stesura dei paragrafi è attribuibile a ciascuna secondo la seguente suddivisione: Maria Giusti parr. 2; 3; Anna Pirri Valentini parr. 1; 4; 5.

<sup>1</sup> Sul ruolo e l'attività delle fondazioni nel settore culturale si veda in generale G.F. SCARSELLI, *La gestione dei servizi culturali tramite fondazione*, in *Aedon*, n. 1/2002; A. DENUZZO, *La disciplina costituzionale dell'intervento delle fondazioni nel settore museale (e un confronto con l'esperienza tedesca)*, in *Aedon*, n. 3/2013; A. WIZEMANN, F.G. ALBERTI, *L'assetto organizzativo delle fondazioni per la gestione dei beni e delle attività culturali*, Castellanza, 2005. Sul coinvolgimento delle fondazioni bancarie nella valorizzazione dei beni culturali si rimanda a C. LEARDINI, G. ROSSI, *Fondazioni bancarie, arte e cultura: ruolo, risultati e prospettive alla luce di un'analisi territoriale*, Milano, 2010; L. LEONE, *Fondazioni bancarie e valorizzazione dei beni culturali*, in *Economia della Cultura*, 2013, 63. Si segnala, inoltre, il numero 2/2010 della rivista *Aedon* il quale dedica alla relazione tra fondazioni bancarie e patrimonio culturale un'apposita sezione che raccoglie e seguenti contributi: M. CAMELLI, *Il protocollo di intesa tra Mibac, Regione Emilia-Romagna e Associazione delle fondazioni di origine bancaria dell'Emilia Romagna per il coordinamento degli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale regionale*; L. BARSOTTI, *Il protocollo d'intesa per la regione Toscana. Presentazione*; G. SCIULLO, *Ministero, regioni e Fondazioni bancarie: prove di integrazione delle politiche in tema di valorizzazione*; R. SULLI, *La rendicontazione degli interventi finanziati dalle Fondazioni bancarie nel settore "Arte, attività e beni culturali": gli indicatori di input e output*.

di indirizzo e controllo sulle fondazioni presenti all'interno del suo territorio e alle concrete modalità di declinazione degli equilibri tra soggetto pubblico e soggetti privati che connotano le diverse fondazioni considerate.

Mettendo a sistema i dati ricavati dall'analisi della struttura (organi statutari, loro composizione, tipologie di soci e partecipanti) e delle *performance* (confronto tra sussidi pubblici, finanziamenti privati e introiti derivanti dalle attività tipiche) delle maggiori fondazioni culturali operanti in Toscana con il dato normativo, dottrinale e giurisprudenziale a disposizione circa le fondazioni di partecipazione, si tenterà di comprendere se, e in che modo, sia possibile delineare uno scostamento (nella prassi) dal modello di funzionamento (in astratto) ipotizzate per queste ultime. Tale disamina, infine, appare utile per comprendere – oltre all'eterogenesi dei fini del modello di 'fondazione di partecipazione' – in che modo le amministrazioni territoriali (la Regione Toscana in questo caso) si sono servite delle fondazioni di partecipazione per permettere la compartecipazione di privati (nella doppia veste di co-finanziatori e portatori di conoscenze tecnico-manageriali) nell'esercizio di funzioni pubbliche (nel caso specifico, per la valorizzazione di beni e attività culturali).

La disamina di queste tematiche si articola in tre parti. La prima propone un'analisi degli statuti e delle leggi istitutive delle diverse fondazioni in esame ed è volta a ricostruire, in modo organico, le loro origini, natura e caratteristiche fondamentali. Si può sin da subito anticipare come i dati analizzati fanno emergere come tutte le principali fondazioni culturali presenti nella Regione Toscana appartengono alla figura, individuata in via di prassi, delle fondazioni di partecipazione<sup>2</sup>.

Nella seconda parte si analizzano quali sono i poteri riservati all'ente territoriale: oltre a quelli generali previsti dall'art. 25 del Codice civile in tutte le fondazioni oggetto di esame la Regione ne eser-

<sup>2</sup> Lo studio condotto in questa prima parte è accompagnato da una serie di schede, allegate in coda al testo, volte a mettere in luce chi sono i diversi soggetti che possono aderire a dette fondazioni, in base a quali condizioni e, se del caso, che possibilità di parteciparvi ne ricavano. Sul punto costituisce un caso peculiare la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino la quale, costituendo una fondazione lirico-sinfonica, è già fortemente tipizzata dal legislatore e, per questo motivo, priva dell'autonomia statutaria propria delle altre.

cita di ulteriori (in qualità di socio fondatore, in quanto vi ha aderito in un momento successivo alla loro istituzione o perché ne finanzia in modo significativo l'attività). In tale circostanza si evidenzia come le possibilità per la Regione di monitorare e indirizzare l'attività delle fondazioni culturali presenti nel suo territorio sia maggiore laddove essa partecipa alla designazione dei membri che siedono negli organi istituzionali di queste ultime<sup>3</sup>. A un'analisi degli statuti e della normativa si affianca, infine, quella della giurisprudenza che permette di evidenziare i confini entro cui i poteri previsti *ex lege* ed *ex statuto* sono, in concreto, esercitabili.

La terza parte mette in luce come, in tutte le fondazioni oggetto di analisi, a connotati tipicamente privatistici si accompagnino elementi di stampo pubblicistico, tali da rendere le prime suscettibili di essere qualificate come 'organismi di diritto pubblico'<sup>4</sup>. In tale scenario, l'unica eccezione che si riscontra è rappresentata dalla Fondazione Palazzo Strozzi, la quale costituisce – sotto più punti di vista – un caso (virtuoso) a sé. Per comprendere, quindi, quali siano le conseguenze derivanti da questa constatazione segue un'analisi della giurisprudenza che chiarisce come la qualifica di 'organismo di diritto pubblico' comporti in via esclusiva la necessità, per le fondazioni oggetto di analisi, di rispettare le procedure di evidenza pubblica in materia di appalti. Tale constatazione fa emergere come dalla qualificazione delle fondazioni culturali toscane quali organismi di diritto pubblico non derivino, per l'autorità pubblica, poteri di controllo e indirizzo ulteriori a quelli previsti *ex lege* o *ex statuto*.

Nelle conclusioni si evidenzia come l'eterogeneità degli statuti e delle strutture delle dieci fondazioni esaminate non permette di ipotizzare un modello unico le cui caratteristiche siano tali da garantire all'ente territoriale un comune potere di indirizzo verso queste istituzioni, ibride tra pubblico e privato, cui è demandato l'esercizio di attività culturali. Ciò premesso, si sottolinea l'opportunità di delinea-

<sup>3</sup> Anche per quanto riguarda i poteri di indirizzo e controllo, le peculiarità proprie di ciascuna fondazione sono evidenziate nelle schede allegate al testo in cui, per ciascun caso, sono riportate funzioni, composizione e modalità di designazione dei diversi organi.

<sup>4</sup> A tal proposito si rimanda alle analisi condotte nel contributo di Marco Pastorelli, in questo *Volume*.

are, fin dall'atto costitutivo, l'equilibrio che si vuole raggiungere tra funzione pubblica di indirizzo e monitoraggio, da un lato, e apporto di *expertise* e approcci manageriali privati, dall'altro.

## 2. *Le fondazioni culturali toscane: origini e natura*

Tutte le fondazioni oggetto dell'analisi hanno sede nel territorio della Regione Toscana e svolgono funzioni di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale o sono impegnate nello spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza). La Regione svolge ruoli diversi al loro interno, finanziandone comunque sempre l'attività: ha contribuito a fondarne alcune<sup>5</sup>, in altre partecipa<sup>6</sup>, in altre ancora nomina unicamente propri rappresentanti<sup>7</sup>.

Come tutte le fondazioni, anche quelle culturali toscane sono dotate di personalità giuridica di diritto privato, nonché di un patrimonio destinato a uno scopo di pubblica utilità<sup>8</sup>; in alcune gli statuti prevedono espressamente che si applichino le disposizioni del Codice civile per quanto non stabilito.

Quasi tutte le fondazioni analizzate sono inoltre strutture aperte all'adesione di soggetti ulteriori rispetto ai soci fondatori, i quali possono aderire tramite apporti utili al perseguimento dello scopo statutario (denaro, beni materiali, immateriali, professionalità, servizi). Queste fondazioni rientrano quindi nel modello della fondazione di partecipazione, che è connotata da tratti ricorrenti benché sviluppa-

<sup>5</sup> È il caso delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Scuola di Musica di Fiesole e Toscana Spettacolo.

<sup>6</sup> Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Metastasio, Palazzo Strozzi e Fondazioni per le Arti Contemporanee in Toscana.

<sup>7</sup> Fondazione Teatro della Toscana.

<sup>8</sup> La letteratura circa i tratti fondamentali del modello fondazione è sterminata; tra i tanti contributi, ci si limita a menzionare, oltre a quanto riportato da Andrea Magliari, in questo *Volume*, *Le fondazioni di diritto comune: elementi essenziali*: P. RESCIGNO, voce *Fondazione*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 790; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1969; Id., *Fondazione (diritto civile)*, voce in *Enc. giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989; A. FUSARO, *Fondazione*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VIII, Torino, 1992, 359 ss.; A. BARDUSCO, in *Dig. disc. pubbl.*, VI, Torino, 1991, 390 ss.



tesi in via di prassi e priva di un referente normativo dedicato e puntuale<sup>9</sup>.

A seconda della fondazione considerata<sup>10</sup>, i nuovi sottoscrittori, in ragione del contributo versato, possono qualificarsi come soci “fondatori”, “sostenitori”, “partecipanti” o “amici”. Nella quasi totalità dei casi, chi aderisce acquisisce il diritto di partecipare alla gestione, secondo modalità variabili da fondazione e fondazione<sup>11</sup>. In ogni caso, la possibilità di partecipazione di soggetti ulteriori a quelli fondatori non fa venir meno il principio del carattere predefinito e immutabile dello scopo fondazionale. In altri termini, le nuove adesioni non comportano la possibilità di rivedere le finalità dell’ente, ovvero di modificarne lo scopo fondamentale.

Nella maggior parte delle fondazioni culturali toscane, la partecipazione si sostanzia nel fatto che i nuovi aderenti possono designare parte dei componenti di alcuni organi interni. In cinque delle fondazioni in analisi, gli statuti riconoscono il diritto di designare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione (CdA) a chi aderisce in via successiva e può qualificarsi come “autorevole” – perché da solo o congiuntamente ad altri apporta determinati contributi minimi<sup>12</sup>. In questo modo, il CdA persegue obiettivi di *governance* potenzialmente diversi: l’organo diviene contemporaneamente espressione di interessi distinti, ovvero quelli dell’amministratore nominato per parte pubblica e quelli espressi dai soggetti nominati dai finanziatori privati. Sul punto, costituisce un caso peculiare la Fondazione per le Arti Contemporanee, i cui fondatori originari e i nuovi aderenti designano i propri rappresentanti, anziché in via diretta nel CdA, nel “Collegio

<sup>9</sup> In materia di fondazioni di partecipazione, oltre al contributo di Marco Pastorelli, presente in questo *Volume*, si segnalano, tra gli altri: E. BELLEZZA, F. FLORIAN, *Le fondazioni del Terzo Millennio*, Firenze, 1998; E. BELLEZZA, F. FLORIAN, *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006; M.P. CHITI, *La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Quaderni del Notariato*, 2006; A. POLICE, *Le fondazioni di partecipazione*, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), *La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo: dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme*, Torino, 2011, 393 ss.

<sup>10</sup> Si vedano le schede allegate al testo.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Palazzo Strozzi, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Scuola Musicale di Fiesole, Orchestra Regione Toscana e Toscana Spettacolo Onlus.

dei Fondatori”, cui spetta poi procedere alla nomina e alla revoca del CdA.

Altre fondazioni toscane riconoscono invece ai nuovi soci il diritto di costituirsi in assemblea nominandovi i propri rappresentanti. È il caso delle Fondazioni Teatro della Toscana e Teatro Metastasio, il cui statuto prevede che il numero dei rappresentanti “sostenitori” in assemblea deve in ogni caso essere inferiore a quello dei fondatori originari (Comune di Prato e Regione Toscana) e dei fondatori sopravvenuti (qualifica che può essere assunta dagli enti locali territoriali). Se ne evince la volontà dei soci fondatori pubblici originari di evitare che una partecipazione significativa dei privati comprometta il margine di intervento della parte pubblica. Una simile volontà si manifesta anche negli statuti di altre fondazioni; per esempio, in quello del Maggio Musicale Fiorentino, che prevede che gli apporti dei soci sopravvenuti non possono complessivamente rappresentare più del 40% del patrimonio.

Circa le modalità di partecipazione dei nuovi aderenti, va infine rilevato che le fondazioni Festival Pucciniano e Carnevale di Viareggio costituiscono delle peculiarità: sono aperte all’adesione di soggetti ulteriori a quelli originari ma i loro statuti non specificano le modalità tramite cui chi sopravviene può partecipare alla gestione dell’ente.

L’adozione del modello partecipativo nelle fondazioni culturali toscane sembra rispondere a una pluralità di obiettivi. Innanzitutto, rendere meno rigido il principio della separazione tra la volontà del soggetto fondatore e l’amministrazione dell’ente: la natura “partecipativa” – solitamente propria delle associazioni – dovrebbe assicurare ai fondatori una facoltà di intervento sulle attività dell’ente. Come già messo in luce<sup>13</sup>, la fondazione di partecipazione è nata proprio come reazione all’avvertita inadeguatezza del modello tradizionale di fondazione, connotato – oltre che da una dotazione patrimoniale iniziale sufficiente al perseguimento dello scopo – dal distacco dell’ente dal fondatore e dalla configurazione degli organi di governo come “serventi”, in antitesi al ruolo egemone che essi svolgono nell’associazione. In secondo luogo, l’adozione del modello partecipativo risponde alla volontà dei fondatori originari di favorire l’apporto dei

<sup>13</sup> Sul punto ancora Marco Pastorelli, in questo *Volume*.

privati alle attività dell'ente. La previsione per cui soggetti ulteriori a quelli originari possono prendere parte alla fondazione partecipando alla sua gestione dovrebbe consentire sia un incremento progressivo del patrimonio vincolato a fini di pubblica utilità che la presenza di esperienze e approcci capaci di favorirne una gestione virtuosa<sup>14</sup>. In sintesi, l'adozione nelle fondazioni culturali toscane del modello partecipativo risponde alla volontà di consentire una fattiva collaborazione, all'interno di un medesimo istituto, di istituzioni pubbliche e private: si dovrebbe assicurare un margine di controllo e indirizzo alla parte pubblica, non così penetrante però da scoraggiare l'adesione di soggetti privati, da cui si dovrebbero ottenere apporti economici ed *expertise*.

Concludendo, va evidenziata la peculiarità della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, che costituisce l'unica fondazione lirico-sinfonica tra quelle in analisi. Essa è divenuta infatti fondazione di diritto privato di prioritario interesse nazionale a seguito della trasformazione coattiva dell'ente pubblico non economico concertistico preesistente, il Teatro comunale di Firenze, di cui ha ereditato i diritti e le prerogative. Ciò ai sensi e con gli effetti dell'articolo 1 e seguenti del d.lgs. n. 367/1996, che – come già evidenziato – ha parzialmente privatizzato, con fini di ristrutturazione e riorganizzazione, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate<sup>15</sup>. Dato il complesso e tendenzialmente

<sup>14</sup> Come evidenziato, «Questa tipologia di fondazione trae dunque sostanziale origine dalla volontà di favorire l'apporto di soggetti privati – portatori di un patrimonio di esperienze e di un approccio imprenditoriale – al settore culturale pubblico, un orientamento che negli ultimi anni si è anche tradotto in una serie di provvedimenti amministrativi e legislativi. Affiancandosi a soggetti pubblici nella costituzione/gestione di fondazioni di partecipazione, in questo modo i privati non si limitano ad erogare contributi finanziari in via episodica, bensì partecipano attivamente e in maniera strutturale ai progetti culturali, determinandosi una fattiva cogestione di eventi e strutture» (A. WIZEMANN, F.G. ALBERTI, cit., 13).

<sup>15</sup> Per un approfondimento circa la trasformazione degli enti pubblici non economici concertistici in fondazioni, oltre al contributo di Annalisa Gualdani, in questo *Volume*, si vedano, tra gli altri, E. FRENI, *La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato*, in *Giorn. dir. amm.*, 1996, 12 e G. MARASA, *Fondazioni, privatizzazioni e impresa: la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto privato*, in *Studium iuris*, 1996, 1099. Per quanto concerne invece i successivi sviluppi normativi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, ci si limita a richiamare, tra i tanti: A. SERRA, *La difficile privatizzazione delle fondazioni liriche: strumenti pubblici e presenza privata*, in *Aedon*, n. 2/1998; V. CERULLI IRELLI, *Le fondazioni lirico-sinfoniche come*

esautivo statuto disegnato per le fondazioni lirico-sinfoniche dalla normativa citata, la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino presenta una libertà statutaria più limitata di quella delle altre fondazioni in analisi. Come notato, nel caso delle fondazioni lirico-sinfoniche «molte disposizioni statutarie sono – a dir così – obbligate, ovvero disposte direttamente o indotte dalla legge»<sup>16</sup>.

### 3. *Il potere di indirizzo e controllo esercitato dalla Regione*

Si è detto che nelle fondazioni oggetto di esame alla volontà di favorire i rapporti con i privati si accompagna quella di evitare un pieno distacco tra il soggetto pubblico fondatore e la gestione dell'ente, assicurando il mantenimento di un controllo da parte dei soci fondatori pubblici. D'altronde, seppur dotate di personalità giuridica di diritto privato, le fondazioni in analisi sono chiamate alla cura di interessi dalle indubbe ricadute di carattere pubblicistico: come detto, svolgono attività connesse alla diffusione culturale a favore della collettività.

Oltre che sulla base di quanto previsto in generale dal Codice civile (A), nelle fondazioni culturali in esame il controllo pubblico è esercitabile tramite azioni di indirizzo e monitoraggio ulteriori (B).

#### A) *I controlli generali ex Codice civile*

L'articolo 25 del Codice civile attribuisce all'autorità governativa un potere di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni. Stabilisce infatti che l'autorità governativa: provvede alla nomina e sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, nel caso in cui le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fon-

*organizzazioni pubbliche in forma privatistica*, in *Aedon*, n. 3/2012; P. CARPENTIERI, *Il diritto amministrativo dell'eccellenza musicale italiana: l'organizzazione e il finanziamento delle fondazioni lirico-musicali*, in *Aedon*, n. 3/2018; A. CONTALDO E F. PELUSO, *L'evoluzione normativa in materia di fondazioni liriche, di istituzioni assimilate (concertistiche orchestrali e sinfoniche) anche alla luce delle recenti riforme legislative e degli interventi giurisprudenziali*, in *Diritto d'Autore*, (II), 2018, 1 ss.

<sup>16</sup> Cit. P. FORTE, *Fondazioni, privatizzazione, concorrenza nella lirica: un cammino ancora in corso*, in *Aedon*, n. 1/2009.

dazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o della legge.

La disamina della giurisprudenza amministrativa permette di mettere in luce le finalità del controllo pubblico previsto per le fondazioni dall'articolo 25. Si può innanzitutto richiamare una decisione del Tribunale Amministrativo di Palermo, Sez. I, che, con sentenza del 12 settembre 2019 n. 2178, ha specificato come «le forme di controllo pubblico cui l'art. 25 c.c. assoggetta le fondazioni sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell'ente». Si è così escluso che i poteri dell'autorità pubblica possano tradursi in un'ingerenza nel merito dell'attività della fondazione, controllando l'opportunità delle determinazioni, la gestione o l'indirizzo degli amministratori. La funzione di vigilanza pubblica deve, in altri termini, attenersi solamente a un «controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di fondazione; tale controllo è funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'ente». Tale impostazione è conforme all'orientamento del Consiglio di Stato che, non appena un anno prima<sup>17</sup>, aveva subordinato il controllo previsto dall'art. 25 del Codice al monitoraggio dello scopo della fondazione da attuare tramite la destinazione del patrimonio. Tale scopo veniva infatti considerato meritevole di tutela in quanto già riconosciuto dal soggetto pubblico attraverso l'atto di riconoscimento giuridico formale della fondazione.

Dalle diverse pronunce analizzate è possibile allora dedurre come la Regione Toscana non possa interferire nel merito e nella discrezionalità delle scelte operative e di indirizzo degli amministratori delle fondazioni in analisi. La Regione dovrebbe limitarsi a vigilare sulla conformità delle azioni compiute rispetto allo statuto, alla legge e al buon costume.

Nel caso delle fondazioni culturali presenti all'interno del territorio toscano, si ritiene infatti che l'autorità preposta ad esercitare il controllo sia proprio la Regione Toscana, per il tramite del Presidente della Giunta regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze nel 1999 ha in effetti individuato nel «Presidente della Giunta regionale Toscana l'autorità amministrativa competente all'esercizio

<sup>17</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 luglio 2018, n. 4288.

del controllo sugli organi della Fondazione, ivi compresa la revoca degli amministratori»<sup>18</sup>.

La medesima pronuncia ha però evidenziato anche che la funzione di vigilanza del Presidente della Giunta può essere affiancata dal potere di controllo di un ente territoriale locale laddove la nomina di membri all'interno degli organi istituzionali della Fondazione avvenga sulla base di un rapporto fiduciario e questi ultimi agiscano in serio conflitto con gli interessi dell'ente locale<sup>19</sup>. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana le due funzioni di vigilanza «perseguono finalità diverse e concorrenti e, quindi, non interferiscono reciprocamente. Da un lato, infatti, la Regione attua un mero controllo generale di legittimità sulla gestione, mirando soprattutto al riscontro della conformità degli atti della fondazione alle disposizioni di legge e statutarie, per la salvaguardia dello scopo dell'istituzione. Dall'altro, il Comune interviene a tutela degli interessi della collettività rappresentata sul territorio e persegue il fine di garantire il concreto funzionamento della fondazione nel rispetto, da parte dell'organo amministrativo della fondazione medesima, degli indirizzi programmatici fissati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle scelte di indirizzo

<sup>18</sup> TAR Toscana, Sez. I, 20 dicembre 1999, n. 1114.

<sup>19</sup> Nel caso di specie veniva appellato il TAR Toscana «a seguito di un contrasto insorto, nel corso delle attività preliminari all'organizzazione del Carnevale '98, tra la Fondazione Carnevale di Viareggio ed i costruttori dei carri mascherati, in ordine ai contenuti della bozza di bando di gara per la selezione dei partecipanti». In tale occasione il Sindaco del Comune di Viareggio «*invitava il Consiglio di Amministrazione della Fondazione a rassegnare le dimissioni e, quindi, disponeva la revoca con effetto immediato di tutti gli amministratori, provvedendo lo stesso giorno alla nomina del nuovo Consiglio*». Contro tale provvedimento veniva contestato «il potere del Sindaco di revocare e sostituire gli amministratori della Fondazione Carnevale, attesa la natura non strumentale di questa, e l'assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Viareggio». Si sosteneva, pertanto, l'impossibilità per il Comune di esercitare una forma di controllo e/o indirizzo sulle scelte gestionali della Fondazione dal momento che la sua competenza consisteva solamente nella nomina dei componenti dell'organo di amministrazione. Il TAR non aderiva a tale interpretazione in quanto constava che nella Fondazione Carnevale di Viareggio era riscontrabile la «penetrante presenza del Comune nella vita e nel funzionamento dell'istituzione, che è costante e si proietta fino al momento dell'eventuale scioglimento della Fondazione». Ciò comportava un affievolimento del monopolio del controllo pubblico sulla vita delle fondazioni in capo al solo Presidente della Giunta regionale Toscana. Cfr. TAR Toscana, Sez. I, 20 dicembre 1999, n. 1114.

politico generale e di governo della comunità locale»<sup>20</sup>. Date tali premesse, il TAR aveva ritenuto legittimo l'esercizio del potere di revoca del CdA della Fondazione da parte del Sindaco di Viareggio dato che le determinazioni adottate dagli amministratori, pur nell'autonomia gestionale dell'organo cui appartenevano, si erano poste in serio conflitto con gli interessi del Comune in rappresentanza dei quali la loro nomina era stata a suo tempo disposta.

### B) *Le ulteriori azioni di indirizzo e monitoraggio*

Come anticipato, in aggiunta ai controlli generali previsti dal Codice civile, la Regione Toscana può esercitare altre azioni di indirizzo e monitoraggio nei confronti delle fondazioni in analisi. La circostanza che esse abbiano la natura di fondazioni di partecipazione e che la Regione vi rivesta la qualifica di socio fondatore, sostenitore o donatore giustifica infatti ulteriori occasioni di controllo pubblicistico sul loro operato. Il controllo esercitabile dal pubblico potere, il cui grado e le cui modalità sono variabili da fondazione a fondazione, si estrinseca nella possibilità di influenzare l'attività degli enti tramite il potere di indirizzo (B.1) e nella valutazione e verifica del loro operato rispetto a determinati parametri di legittimità e/o di merito (B. 2).

#### B.1. *Potere di indirizzo dato dalla presenza di rappresentanti della Regione all'interno degli organi dell'ente*

Come appena evidenziato, la Regione può esercitare un potere di indirizzo nei confronti delle fondazioni per il tramite di propri rappresentanti all'interno degli organi. In materia di struttura organizzativa si possono individuare alcuni elementi comuni tra le diverse fondazioni, fermo restando che ciascuna presenta proprie specificità<sup>21</sup>.

Organo cardine di tutte le fondazioni è il Consiglio di Amministrazione (denominato Consiglio di indirizzo nella Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino), di durata variabile e il cui presiden-

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Si è già evidenziata, per esempio, la presenza dell'assemblea, organo tipico delle associazioni, in seno alle fondazioni Teatro della Toscana e Teatro Metastasio.

te – al quale talvolta si affianca un vicepresidente – ha solitamente la legale rappresentanza della Fondazione. Il CdA è di regola qualificato come l'organo responsabile in via prioritaria della gestione ordinaria e straordinaria dell'ente; ad esso spetta approvare i bilanci, i programmi artistici e i regolamenti interni, deliberare le modifiche statutarie e in merito alle nuove adesioni, le quote di partecipazione e i contributi annuali. Nella maggior parte dei casi, nel CdA sono rappresentanti i fondatori e i nuovi aderenti e ad esso spetta procedere alla designazione dei componenti degli altri organi principali. Tra questi, quello chiamato a predisporre e dirigere i programmi artistico-scientifici e organizzativi – funzione il cui esercizio è talvolta ripartito tra una pluralità di soggetti<sup>22</sup>. Tutte le fondazioni prevedono poi un organo di controllo (il collegio dei revisori dei conti, revisore legale o collegio sindacale), responsabile di verificare la corretta amministrazione della fondazione, l'osservanza della legge e dello statuto e la regolarità delle scritture contabili.

La presenza di membri designati dalla Regione varia da fondazione a fondazione<sup>23</sup>. In ogni caso, il potere di indirizzo della Regione non va apprezzato solo nei casi in cui essa designa in via diretta alcuni dei membri degli organi istituzionali, ma anche qualora tale nomina avvenga in via indiretta, qualora, cioè, alcuni organi istituzionali siano nominati da altri organi interni in cui siedono rappresentanti della Regione. Per esempio: nel caso della Fondazione Orchestra Regione Toscana, può ritenersi che la Regione partecipi in via indiretta alla designazione del direttore artistico dato che esso è nominato da un organo (il CdA) in cui siedono in via maggioritaria membri designati dalla Regione (tre su cinque).

In alcune fondazioni (come in quella Toscana Spettacolo) il potere di indirizzo della Regione per il tramite di propri rappresentanti è in potenza assicurato in ogni ambito della vita dell'ente: la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e artistica è esercitata da organi i cui componenti sono scelti direttamente o indirettamente dalla Regione. In altre, la presenza di rappresentanti della Regione negli organi

<sup>22</sup> È quel che accade ad esempio nella Fondazione Orchestra Regione Toscana, i cui statuti affiancano al direttore artistico un direttore generale.

<sup>23</sup> Si rimanda alle schede allegato al testo per una disamina nel dettaglio.



interni è invece parziale o del tutto assente (si vedano ad esempio i casi delle Fondazioni Carnevale di Viareggio e Festival Pucciniano).

Ai fini di questo discorso, la Fondazione lirico-sinfonica Teatro Musicale del Maggio Fiorentino costituisce un caso peculiare: in essa il potere di indirizzo e controllo esercitato dalla parte pubblica è particolarmente incisivo. Come già messo in evidenza<sup>24</sup>, le fondazioni lirico-sinfoniche sono, tra le altre cose, sottoposte al controllo della Corte dei conti, possono avvalersi della difesa erariale, hanno l'obbligo di trasmissione del bilancio al MEF e quello di riferire il risultato di esercizio trimestralmente al MIC e al MISE e devono ottenere l'approvazione da parte dell'autorità statale competente in materia di spettacolo delle modifiche statutarie.

Evidenziata l'incidenza del controllo pubblico esercitabile sulle fondazioni lirico-sinfoniche, è importante sottolineare come il legislatore abbia previsto una disposizione per evitare il delinarsi di un vero e proprio rapporto fiduciario. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 367/1996, infatti, lo statuto delle fondazioni lirico-sinfoniche «deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono». Il legislatore ha in tal modo escluso la presenza di un rapporto di rappresentanza e dipendenza dei membri degli organi dagli enti designanti, che instaurerebbe un continuo e penetrante vincolo dei nominati nei confronti dei nominanti: circostanza che finirebbe per comprimere eccessivamente l'autonomia gestionale ed organizzativa della fondazione, in contrasto con la *ratio essendi* propria degli enti autonomi di diritto privato.

Di seguito si riporta una tabella che mette in evidenza, per ciascuna fondazione, il grado dell'azione di monitoraggio/ indirizzo esercitabile dalla Regione Toscana, in ragione della presenza di suoi rappresentanti negli organi interni, rispetto all'attività artistico-culturale, la gestione amministrativa e il controllo contabile. Dalle schede allegate è poi possibile verificare, per ciascuna fondazione, funzioni, composizione e modalità di designazione dei diversi organi.

<sup>24</sup> Si veda *supra*, in questo *Volume*, il contributo di Annalisa Gualdani.

Tabella 1: Comparazione tra le dieci fondazioni culturali toscane rispetto all'azione di indirizzo e monitoraggio esercitabile dalla Regione tramite propri rappresentanti negli organi

Azione di monitoraggio/ indirizzo della Regione data la presenza di suoi rappresentanti negli organi	Maggio Musicale Fiorentino	Teatro Metastasio	Teatro della Toscana	Orchestra Regionale Toscana
<b>ATTIVITÀ ARTISTICO/ CULTURALE</b>	<b>Debole e indiretta</b> Programmi artistici approvati da Consiglio, in cui vi è un membro designato dalla Regione.	<b>Debole</b> Programmi artistici approvati da Cda, in cui 1 dei 5 membri è designato dalla Regione.	<b>Paritaria agli altri soggetti</b> Nomina 1 dei 7 membri del Cda	<b>Indiretta</b> Il Direttore Artistico è nominato dal Cda, ove siedono 5 membri, di cui 3 designati dalla Regione.
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>Debole</b> Nomina 1 dei 6 membri del Consiglio di Indirizzo	<b>Debole</b> Nomina 1 dei 5 consiglieri del Cda	<b>Paritaria agli altri soggetti</b> Nomina 1 dei 7 membri del Cda	<b>Maggioritaria</b> Nomina 3 dei 5 membri del Cda
<b>CONTROLLO CONTABILE</b>	<b>Assente</b>	<b>Paritaria agli altri soggetti</b> Nomina 1 dei 3 membri del Collegio Revisore dei Conti	<b>Debole e indiretta</b> Nomina di concerto con comune di Firenze e Pontedera 1 dei 7 membri del Collegio Revisore Conti	<b>Totale</b> Il Revisore Unico è nominato dalla Regione

Azione di monitoraggio/ indirizzo della Regione data la presenza di suoi rappresentanti negli organi	Toscana Spettacolo ON-LUS	Arti Contemporanee in Toscana	Scuola Musica di Fiesole	Palazzo Strozzi
ATTIVITÀ ARTISTICO/ CULTURALE	<b>Preponderante</b> Nomina 3 dei 4 membri del CdA	Assente	Assente	<b>Paritaria agli altri soggetti</b> Possibilità di nominare 1 dei 3 consiglieri rappresentanti dei Fondatori non istituzionali e dei partecipanti.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	<b>Preponderante</b> Nomina 3 dei 4 membri del CdA	<b>Debole</b> Nomina 2 dei 7 membri del CdA	<b>Debole</b> Nomina 1 dei 15 consiglieri del CdA	<b>Paritaria agli altri soggetti</b> Possibilità di nominare 1 dei 3 consiglieri rappresentanti dei Fondatori non istituzionali e dei partecipanti.
CONTROLLO CONTABILE	<b>Totale</b> Il Revisore Unico è nominato dalla Regione	<b>Debole e indiretta</b> Il Revisore dei Conti è nominato dal CdA ove siedono in minoranza consiglieri designati dalla Regione	<b>Rilevante</b> Nomina 1 dei 3 membri del Collegio Revisore dei Conti	<b>Debole e indiretta</b> Designa, in concertazione con i Fondatori non istituzionali e i Partecipanti, 1 dei tre membri del Collegio dei Revisori.

Azione di monitoraggio/ indirizzo della Regione data la presenza di suoi rappresentanti negli organi	Carnevale di Viareggio	Festival Puccininao
ATTIVITÀ ARTISTICO/ CULTURALE	Assente	Assente
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Assente	Assente
C O N T R O L L O CONTABILE	Assente	Assente

*B.2. I controlli esercitati dai settori competenti in ambito culturale e dal settore regionale affari legislativi*

Come anticipato, il controllo pubblicistico sulle fondazioni in analisi si estrinseca infine nella verifica e valutazione del loro operato rispetto a determinati parametri di legittimità e/o di merito. In materia, sono rilevanti sia i controlli esercitati dai settori competenti in ambito culturale che quelli esercitati dal settore regionale affari legislativi.

I controlli esercitati dai settori competenti in ambito culturale avvengono sia *ex ante*, in relazione ai programmi e ai progetti delle fondazioni, così da determinare il livello dei finanziamenti regionali da assegnare, sia *ex post*, ai fini dell'effettiva erogazione dei contributi stanziati. Per quanto riguarda i controlli *ex ante*, i potenziali beneficiari in genere trasmettono all'inizio di ogni anno alla Regione il programma che intendono realizzare e il quadro economico da cui si evince il contributo richiesto. Gli uffici regionali a ciò preposti verificano dunque la qualità dei programmi e delle professionalità impiegate, la congruenza del quadro economico al programma e del contributo richiesto alle attività ad esso correlate. Il controllo *ex post*, invece, si sostanzia nel fatto che l'erogazione dei contributi stanziati è subordinata all'effettivo svolgimento delle attività previste, alla correttezza della rendicontazione trasmessa e al rispetto da parte del beneficiario

degli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di trasparenza. A riguardo si evidenzia che tutte le fondazioni analizzate, ad eccezione di Palazzo Strozzi, nell'annualità 2018 sono state finanziate in misura maggioritaria da contributi pubblici (statali, regionali e comunali), mentre i finanziamenti privati hanno rivestito un ruolo minoritario<sup>25</sup>.

I controlli esercitati dal settore regionale affari legislativi consiste invece in una verifica annuale circa l'adeguatezza del fondo di dotazione e del patrimonio a un corretto adempimento delle obbligazioni assunte, nonché circa il fatto che essi siano utilizzati esclusivamente per i fini statutari e che non sussistano perdite di gestioni eccessive. Nel caso di situazioni di particolare gravità, l'ufficio potrebbe adottare misure cautelative – come la richiesta di un piano di rientro dalle perdite della durata di cinque anni.

#### 4. *Le fondazioni culturali toscane tra disciplina privatistica e pubblicistica*

Dall'analisi condotta si evince come alla previsione di connotati tipicamente privatistici – quali la personalità giuridica di diritto privato e il rinvio da parte dello statuto alle disposizioni del Codice civile – in tutte le fondazioni prese in esame si accompagnino elementi dal tenore pubblicistico di entità variabile da fondazione a fondazione. Si è detto, inoltre, come il grado di incidenza del settore pubblico sia massimo nella Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino data la sua natura di fondazione lirico-sinfonica.

La presenza di elementi pubblicistici, inoltre, sembrerebbe tale da permettere di qualificare quasi tutte le maggiori fondazioni culturali toscane alla stregua di 'organismi di diritto pubblico'. Tale conclusione, tuttavia, è ammissibile solo se si considerano i requisiti espressi in materia dalla giurisprudenza che interpreta i segni distintivi degli organismi di diritto pubblico in senso ampio e non restrittivo<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Si vedano le schede allegate al testo.

<sup>26</sup> Si veda M.G. DELLA SCALA, *Organismo di diritto pubblico*, in *Dig. disc. pubbl.*, 2010, 350. Per una definizione di 'organismo di diritto pubblico' alla luce dell'interpretazione giurisdizionale, si rimanda a R. GAROFOLI, *L'organismo di diritto pubblico: orientamenti interpretativi del Giudice comunitario e dei Giudici italiani a confronto*,

Come già più diffusamente evidenziato *supra*<sup>27</sup>, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, gli indici rilevatori della presenza di un organismo di diritto pubblico sono: 1) il *requisito teleologico*<sup>28</sup>, che si sostanzia nel soddisfacimento di esigenze di interesse generale, prive di carattere industriale o commerciale; 2) il *requisito personalistico*, ovvero l'essere dotato di personalità giuridica; 3) il *requisito dell'influenza dominante*. Quest'ultimo ricorre qualora si verifichi una delle seguenti condizioni (previste infatti in via alternativa e non cumulativa): l'attività dell'ente è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; la gestione dell'ente è soggetta al controllo di questi ultimi; l'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'ente è costituito da membri designati per più della metà dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico<sup>29</sup>.

Tutti e tre i requisiti appena citati si riscontrano nelle maggiori fondazioni culturali toscane dal momento che tutte perseguono attività di interesse generale (di stampo artistico/culturale/educativo), prive di carattere industriale o commerciale, sono dotate di personalità giuridica, vengono finanziate in misura maggioritaria dal settore pubblico – perlomeno nelle annualità di cui si sono analizzati i bilanci – e/o prevedono la maggioranza di membri di nomina pubblica all'interno dell'organo di indirizzo e/o controllo. Tra quelle analizzate, l'unica fondazione che risulta priva di queste caratteristiche, non quali-

in *Foro italiano*, 1998, IV, 133; M.P. CHITI, *La giurisprudenza della Corte di giustizia sull'organismo di diritto pubblico*, in M.P. CHITI (a cura di), *L'organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione*, Bologna, 2000; P. PALATUCCI, *Il punto sugli organismi di diritto pubblico alla luce della giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2001, 1170; R. GAROFOLI, *Organismo di diritto pubblico: il recente allineamento tra Giudice comunitario e nazionale e i profili ancora problematici*, in R. GAROFOLI, M.A. SANDULLI, *Il nuovo diritto degli appalti pubblici dopo la direttiva unificata n. 18/2004*, Milano, 2005, 185; G. SDANGANELLI, *La fondazione teatrale come organismo di diritto pubblico tra regime nazionale e europeo*, in P.A. *Persona e Amministrazione*, 2018, 473.

<sup>27</sup> Si veda, nello specifico, il contributo di Marco Pastorelli, in questo *Volume*.

<sup>28</sup> Si veda E. SANGINARIO, *Organismi di diritto pubblico: la problematica interpretazione del requisito teleologico*, in *Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici*, 2020.

<sup>29</sup> Per un'interpretazione giurisprudenziale dei suddetti indici rilevatori della presenza di un organismo di diritto pubblico si veda, *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 24 novembre 2017, n. 11733.

ficabile quindi quale organismo di diritto pubblico, è Palazzo Strozzi. In quest'ultima, infatti, manca il requisito dell'influenza dominante.

Si evidenzia inoltre, come nel caso della Fondazione Carnevale di Viareggio la natura di organismo di diritto pubblico sia stata espressamente riconosciuta dal Consiglio di Stato nel 2010<sup>30</sup> e confermata nel 2011 dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile<sup>31</sup>.

Come anticipato, la qualificazione di queste fondazioni quali organismi di diritto pubblico determina l'assoggettamento dell'ente alle procedure di evidenza pubblica. D'altronde, la figura di organismo di diritto pubblico è stata delineata a livello comunitario proprio per imporre l'osservanza della normativa europea in materia di contratti pubblici anche a enti formalmente privati. A conferma di ciò, dall'analisi dei documenti disponibili *online* si evince che – con l'eccezione di Palazzo Strozzi – tutte le fondazioni rispettano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici per l'approvvigionamento dei beni e/o servizi di cui possono avere bisogno<sup>32</sup>. Si tratta di una procedura ob-

<sup>30</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2010, n.7393, secondo cui «La Fondazione Carnevale di Viareggio costituisce un organismo di diritto pubblico soggetto alle norme di evidenza pubblica dettate dalla disciplina comunitaria e dalla normativa nazionale di attuazione. [...] in quanto detti presupposti – condizioni perché ricorra la figura dell'organismo di diritto pubblico – sono sussistenti con riguardo alla Fondazione Carnevale di Viareggio».

<sup>31</sup> Cfr. Cassazione civile sez. un., 7 luglio 2011, n.14958, secondo cui: «È devoluta alla giurisdizione del g.a. la controversia promossa da un soggetto privato avverso gli atti con i quali la Fondazione Carnevale di Viareggio abbia proceduto alla scelta del contraente e alla stipulazione di un contratto d'appalto per la realizzazione di opere destinate alla nota manifestazione annuale. L'ente in questione, infatti, possiede tutti e tre i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 26, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, al fine di considerare integrata la figura dell'organismo di diritto pubblico, ovvero: a) il requisito personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; b) il requisito dell'influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente finanziato dal Comune di Viareggio, oltre che dotato di organo direzionale a designazione totalitaria di provenienza pubblica; c) il requisito teleologico, trattandosi di ente destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie del Comune stesso, quali quelle dirette a perseguire il rafforzamento e la promozione dell'identità socio culturale della comunità locale attraverso la perpetuazione di un evento iscritto nella storia e nella tradizione della comunità viareggina».

<sup>32</sup> Per un riscontro si vedano i bandi di gara pubblicati *online* ai seguenti indirizzi: <https://centropecci.it/it/bandi>; <https://viareggio.ilcarnevale.com/chi-siamo/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>; <https://www.puccinifestival.it/bandi-di-concorso/>; <https://www.scuolamusicafiesole.it/it/info/bandi-e-gare>; <https://www.metastasio.it/it/fondazione-trasparente>; <https://www.teatrodellatoscana.it/trasparenza/bandi-avvisi/>; <https://www.orchestraddellatoscana.it/bandi-2019/>;

bligatoria, così come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale nel 2018 ha sostenuto che «*lo svolgimento delle gare secondo le modalità procedurali del d.lgs. n. 163 del 2006 non può essere il frutto di una scelta volontaria della Fondazione, essendo quest'ultima invece tenuta all'osservanza di dette disposizioni nelle procedure selettive da essa bandite*»<sup>33</sup>.

Il riconoscimento della natura di 'organismo di diritto pubblico' per le principali fondazioni culturali toscane non sembra determinare ulteriori conseguenze oltre alla necessità di seguire le procedure di evidenza pubblica. Tale qualifica non comporta, a titolo di esempio, la soggezione delle controversie circa i rapporti di lavoro dell'ente alla giurisdizione amministrativa. Questo principio è stato recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione civile<sup>34</sup>, chiamate a esprimersi su un conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rispetto a una controversia sulla selezione per l'incarico di segretario generale della Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata. Nonostante la presenza nella fondazione di tratti dal tenore pubblicistico sotto il profilo dell'interesse perseguito, delle fonti di finanziamento e della vigilanza dei soggetti pubblici fondatori, la Corte ha concluso per la sussistenza della giurisdizione ordinaria in quanto «la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale». La regola di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4 è che la giurisdizione del giudice amministrativo ricorre nelle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la fondazione non è in alcun modo annoverabile tra le pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Si tratta infatti di «un soggetto di diritto privato: lo statuto è inequivoco in tal senso, come si desume dal *nomen iuris* utilizzato, dal rinvio per la sua regolamentazione alle norme del Codice civile, dalla sua struttura, costituita da un patrimonio vincolato al perseguimento di

<https://www.toscanaspettacolo.it/informazioni-sulla-trasparenza/selezione-del-personale/>.

<sup>33</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 858.

<sup>34</sup> Cassazione civile, Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18270.



Tabella 2: comparazione tra le dieci fondazioni culturali toscane rispetto agli indici rilevatori della presenza di un organismo di diritto pubblico così come individuati dal d.lgs. n. 50/2016

	Maggio Musicale Fiorentino	Teatro Metastasio	Teatro della Toscana	Orchestra Regione Toscana	Toscana Spettacolo ONLUS	Arti Contemporanee in Toscana
<b>REQUISITO TEOLOGICO</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>REQUISITO PERSONALISTICO</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>REQUISITO DELL'INFLUENZA DOMINANTE</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabella 2.1.

	Scuola Musica di Fiesole	Festival Pucciniano	Carnevale di Viareggio	Palazzo Strozzi
<b>REQUISITO TEOLOGICO</b>	✓	✓	✓	✓
<b>REQUISITO PERSONALISTICO</b>	✓	✓	✓	✓
<b>REQUISITO DELL'INFLUENZA DOMINANTE</b>	✓	✓	✓	X

uno scopo di pubblica utilità, dall'atto costitutivo *inter vivos* posto in essere da una pluralità di fondatori, con la previsione dell'ingresso di altri soggetti che contribuiscono con i loro versamenti alla formazione del patrimonio comune e con il diritto di partecipare o sostenere le iniziative comuni».

Quest'ultimo principio era stato già accolto in passato dalla giurisprudenza, ad esempio nel 2015 dal TAR Potenza<sup>35</sup> che si dichiarava privo di giurisdizione in un ricorso relativo a una controversia sulla procedura di selezione e nomina del Direttore della Fondazione Lucana Film. In tale occasione il giudice ha evidenziato come le questioni attinenti ai rapporti di lavoro delle fondazioni di diritto privato siano attribuite alla cognizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla presenza nelle fondazioni degli indici sintomatici dell'ente di diritto pubblico: «invero, tali indici sintomatici, assumono esclusivo valore ai fini della qualificazione di un soggetto privato, ai sensi dell'art. 2, n. 26, del codice dei contratti pubblici, quale organismo di diritto pubblico nel settore delle procedure di evidenza pubblica in campo contrattuale». Citando quanto già in passato stabilito dal Consiglio di Stato, il TAR ribadiva come essi non siano invece idonei «a supplire alla mancanza di un fondamento legale della genesi dell'ente pubblico e a sovvertire l'espresso riconoscimento della natura privatistica dell'ente»<sup>36</sup>.

Da rilevare, infine, che la conferma della natura privata delle fondazioni oggetto di analisi non osta a che i soggetti che effettuano erogazioni liberali in loro favore possano usufruire del beneficio fiscale c.d. "Art Bonus"<sup>37</sup> – riservato a chi effettua donazioni a sostegno degli «istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica» come

<sup>35</sup> TAR Basilicata, Sez. I, 10 marzo 2015, n. 163.

<sup>36</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2012, n. 3820.

<sup>37</sup> Sulla disciplina dell'Art Bonus si veda R. LUPI, *L'Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di 'credito di imposta'*, in *Aedon*, n. 3/2014; F. SOLFAROLI CAMILLOCCI, *Art Bonus, sponsorizzazioni e forme di partenariato per la cultura e lo spettacolo*, in *Fisco*, 2018, 824; P. ANNALISA, *Le agevolazioni di nuova generazione nella tutela del patrimonio storico-artistico. Il meccanismo compensativo del c.d. Art-bonus*, in D. CROCCO, S. VILLANI (a cura di), *Valorizzazione e gestione strategica del patrimonio culturale*, Napoli, 2018; V. DI MARCANTONIO, *L'art bonus: presupposti applicativi attuali e potenziali, efficacia e criticità*, in R. CORDEIRO GUERRA, A. PACE, C. VERRIGNI, A. VIOTTO (a cura di), *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale*, Torino, 2019.

definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione<sup>38</sup>. Come evidenziato dal MiC<sup>39</sup>, infatti, il requisito dell'appartenenza pubblica può essere soddisfatto, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle regioni e agli altri enti territoriali, anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. Tra queste vi è la circostanza per la quale l'istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti, o quella che sia sottoposto – nello svolgimento delle proprie attività – ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

## 5. *Conclusioni*

L'analisi svolta in questo capitolo era indirizzata principalmente ad approfondire il modo in cui si declina il rapporto tra settore pubblico e privato nel perseguimento di un interesse collettivo quale la realizzazione di attività connesse alla diffusione culturale. Si è innanzitutto voluto indagare in che modo gli enti territoriali (nel caso di specie, la Regione Toscana) abbiano utilizzato la figura della fondazione di partecipazione per coinvolgere attori privati nell'esercizio di funzioni pubbliche. È stato poi messo in luce il modo in cui, servendosi di tali modelli organizzativi, l'ente pubblico riesca a mantenere una posizione di indirizzo e controllo sulle finalità e le attività la cui realizzazione è demandata alle fondazioni presenti nel proprio territorio. Questi due livelli di analisi, infine, sono risultati necessari per la comprensione più generale circa l'effettiva corrispondenza tra il modello di fondazione di partecipazione delineato a livello teorico e le loro modalità di funzionamento riscontrate nella pratica.

I dati e le fonti riportate dimostrano come spesso si osservi uno scostamento tra il modello teorico preposto al funzionamento delle

<sup>38</sup> Cfr. art. 1 d.l. 31 maggio 2014, n. 83, c.d. decreto Art-Bonus.

<sup>39</sup> Cfr. Agenzia delle entrate, risoluzione n. 136 del 7 novembre 2017.

fondazioni culturali e la sua applicazione concreta. Lo studio delle dieci principali fondazioni culturali toscane testimonia la coesistenza di esempi virtuosi – capaci quindi di realizzare un’armonica sintesi tra interessi pubblici e privati – contestualmente ad altri in cui tale commistione non viene, di fatto, realizzata. Sembra possibile quindi confermare quanto ipotizzato in apertura del capitolo circa il riscontro, nella prassi, di una eterogeneità dei fini nel modello di ‘fondazione di partecipazione’. Non sempre, infatti, (e non spesso nel caso di specie analizzato) tali figure istituzionali riescono a giungere a una commistione tra pubblico e privato, sia in termini di risorse messe a disposizione per il perseguimento dell’interesse pubblico che di *expertise* impiegate nell’espletamento delle attività condotte<sup>40</sup>. Si è riscontrato come, in molti dei casi analizzati, l’ente territoriale risulti fondamentale nel garantire il sostentamento economico e l’effettivo mantenimento di queste fondazioni, non essendo queste ultime sempre in grado – per caratteristiche strutturali e manageriali – di attrarre altri fondi e finanziamenti privati. Ci si potrebbe, quindi, interrogare sulle ricadute di tale iato tra modello teorico e riscontro effettivo nel funzionamento delle fondazioni di partecipazione nel fine ultimo per il quale sono state costituite, ovvero il perseguimento dell’interesse pubblico nel settore culturale<sup>41</sup>.

Date tali premesse, e volgendo l’attenzione nuovamente al caso di studio preso in considerazione in questo capitolo, si vuole ribadire ancora una volta l’estrema eterogeneità delle situazioni analizzate. Ciascuna delle fondazioni culturali oggetto di esame ha una propria storia

<sup>40</sup> Sul rapporto tra settore pubblico e attori privati nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale si rimanda a E. BRUTI LIBERATI, *Pubblico e privato nella gestione dei beni culturali: ancora una disciplina legislativa nel segno dell’ambiguità e del compromesso*, in *Aedon*, n. 3/2001; C. BARBATI, *Pubblico e privato per i beni culturali, ovvero delle “difficili sussidiarietà”*, *ivi*; P. BILANCIA (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata*, Roma, 2005; C. CAMMELLI, *Pubblico e privato nei beni culturali: condizioni di partenza e punti di arrivo*, in *Aedon*, n. 2/2007; G. SCIULLO, *Novità sul partenariato pubblico-privato nella valorizzazione dei beni culturali*, in *Aedon*, n. 2/2009; G. FIDONE, *Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione*, in *Aedon*, n. 2/2012; D. MESSINEO, R. OCCHILUPO, *La gestione di musei e parchi archeologici e il coinvolgimento dei privati nel settore culturale: l’Italia nel confronto con la Francia, la Germania e la Spagna*, in *Aedon*, n. 3/2014.

<sup>41</sup> Si veda, in proposito, il contributo di Margherita Croce, in questo *Volume*.

ed è connotata da una serie di fattori specifici che, in vario modo, ne condizionano la gestione. L'impossibilità di ricondurre le diverse fondazioni a un modello unitario è indubbiamente ascrivibile anche alla fluidità dello stesso modello della fondazione di partecipazione, che, come più volte indicato, fa riferimento a un ente formalmente privato, non tipizzato *ex lege* bensì individuato nella prassi. Tale diversità, quindi, rende impossibile la definizione di un comportamento univoco dell'ente territoriale regionale nei confronti delle fondazioni cui è demandata la soddisfazione di interessi generali nel campo culturale.

Si è potuto evidenziare, inoltre, come, in alcune fondazioni, sussista una discrasia, più o meno accentuata a seconda dei casi, tra elargizione di contributi economici pubblici ed effettivo potere di indirizzo e controllo da parte della Regione alla vita e alla gestione dell'ente. Tale situazione potrebbe essere motivata da diversi fattori, tra i quali si annoverano lo scarso interesse da parte della Regione nel partecipare in qualità di socio fondatore o sostenitore – qualità che comporterebbe la possibilità di nomina di alcuni membri all'interno degli organi istituzionali delle Fondazioni – o l'esigua capacità degli enti costituiti di attrarre fondi privati. Il primo motivo (il debole interesse della Regione di diventare socio della fondazione) potrebbe essere motivato dal fatto che a tale qualifica non corrisponde sempre la possibilità di esercitare una soddisfacente azione di controllo e indirizzo sull'attività artistico culturale della fondazione. Il secondo motivo (la difficoltà delle fondazioni di attrarre fondi privati) potrebbe essere alla base dell'ingente finanziamento elargito dalla Regione, la quale in ogni caso è interessata a garantirne la sopravvivenza e la continuazione delle attività<sup>42</sup>.

L'analisi della giurisprudenza in tema di natura dei controlli pubblici sulle fondazioni, infine, evidenzia l'importanza di stabilire, sin dalla stipula dell'atto istitutivo, le modalità di svolgimento del rapporto tra parte pubblica e privata, le quali dovranno quindi essere disciplinate in modo organico dallo statuto della fondazione. Spetterebbe quindi in via principale a tale atto definire il ruolo e la funzione tanto

<sup>42</sup> È stato evidenziato, infatti, come laddove la Fondazione è in grado di attirare finanziamenti privati, le contribuzioni pubbliche (e di conseguenza anche quelle regionali) diminuiscono esponenzialmente.

dell'ente territoriale per quanto riguarda le attività di indirizzo e monitoraggio, quanto della parte privata per quanto riguarda l'apporto di *expertise* e altre fonti di finanziamento.

Elenco riassuntivo della composizione e della performance delle principali fondazioni culturali in Toscana<sup>43</sup>.

### **Fondazione Toscana Spettacolo onlus**

Costituita con l.r. 31 luglio 1989, n. 47; promuove la cultura e l'arte attraverso la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, creando relazioni di sistema sul territorio (con teatri, imprese di produzione, scuole ecc.).

Possono aderire:

- Come soci fondatori: province toscane;
- Come partecipanti: istituzioni di spettacolo dal vivo e culturali con sede in Toscana e comuni toscani;
- Come sostenitori: enti a carattere economico.

Condizioni di adesione:

- Soci fondatori:
- quota di partecipazione al fondo di dotazione e contributo ordinario annuale;
- Partecipanti: contributo ordinario annuale;
- Sostenitori: non specificato.

Modalità di partecipazione:

- Soci fondatori: ciascuna provincia nomina un membro del Consiglio (la Regione ne nomina tre).
- Partecipanti e sostenitori: non specificato.

Organi:

<sup>43</sup> L'elenco contiene dati elaborati a partire da documenti ufficiali prodotti dalle singole fondazioni, quali statuti, organigramma, relazioni annuali di attività, legge istitutiva, bilanci preventivi e consuntivi. Per quanto riguarda l'analisi della *performance*, si riporta la situazione di ogni istituzione così come rappresentata dalla lettura dei bilanci del 2018 in quanto gli unici (attualmente a disposizione) pienamente rappresentativi del bilanciamento tra sussidi pubblici, finanziamenti privati e introiti derivanti delle attività prima dell'insorgere della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

- Consiglio di Amministrazione

Si compone di 4 membri, di cui 3 designati dal socio fondatore (Regione) e 1 da chi ne diviene successivamente fondatore (province toscane).

Approva gli indirizzi dei programmi di attività e le modifiche statutarie; delibera sulle nuove adesioni, le quote di partecipazione e i contributi annuali.

- Comitato Direttivo

Si compone di 4 membri, di cui 3 sono di diritto i consiglieri designati dalla Regione nel CdA e uno è designato dal CdA.

Approva il bilancio e i regolamenti, delibera sull'assunzione e il trattamento economico e contrattuale del personale e dei collaboratori e propone le modifiche statutarie e gli indirizzi programmatici.

- Presidente

È eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti e resta in carica per la stessa durata del Comitato.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove e tutela l'attività, esercitando i compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

- Direttore

È nominato dal Comitato Direttivo.

Dirige e coordina gli uffici, è responsabile del personale e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi.

- Revisore Unico

È nominato dalla Regione. Svolge la revisione legale, effettua verifiche sulla cassa e sulle scritture contabili e vigila sulla corretta applicazione dello statuto. Relaziona periodicamente alla Regione

La gestione amministrativa, finanziaria, contabile e artistica è esercitata da organi i cui componenti sono designati dalla Regione o da organi in cui siedono alcuni membri da essa designati.

- Finanziamenti 2018

Il bilancio dell'esercizio 2018 chiude in pareggio, con un risultato netto di circa 410 €.



Più del 60% delle entrate deriva da finanziamenti pubblici (pari a 3.460.825 €, con un incremento dell'1,73% rispetto al 2017). Di questi: il 26,2% è riconosciuto dai comuni, il 19,2% dalla Regione, il 13,3% dal Mic e l'1,7% dalle province.

Il restante 40% delle entrate è rappresentato dai ricavi della Fondazione, che derivano in via principale dalla vendita dei biglietti (pari al 32% delle entrate) .

### **Arti contemporanee in Toscana**

Fondazione di partecipazione costituita il 30 luglio 2015.

Iscritta dal 27/01/2016 al n. 975 del registro regionale delle persone giuridiche private della regione Toscana.

Scopo della fondazione è la produzione, conservazione, valorizzazione e promozione delle arti, dell'architettura e della cultura contemporanea. Gestisce il Museo Pecci.

[Comune di Prato; Associazione Culturale Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci Prato ('Fondatori Promotori')].

Possano aderire:

- Soci fondatori: persone giuridiche pubbliche o private (la Regione Toscana è socio fondatore);
  - Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche, private o enti.
- Condizioni di adesione:
- Il CdA ammette i Soci fondatori, su proposta del Collegio dei Fondatori, conferendo al fondo di dotazione denaro o altri beni mobili o immobili.
  - I Sostenitori sono ammessi con delibera del CdA su proposta del Collegio dei Fondatori; versano contributi, prestano attività o servizi, conferiscono il godimento temporaneo di particolari beni. Non partecipano al fondo di dotazione.

Modalità di partecipazione:

- Fondatori promotori: nominano 5 membri del CdA.
- Socio fondatore: nomina 2 membri del CdA.
- Partecipanti e sostenitori: non specificato.

Organi:

- Collegio dei Fondatori

Composto dai legali rappresentanti dei soci 'Fondatori promotori' – e 'Fondatori'.

Nomina e revoca il CdA; ne nomina il Presidente dietro designazione del comune di Prato; propone al CdA gli indirizzi generali ed esercita l'azione di monitoraggio e controllo sulle attività della Fondazione.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne promuove le attività e compie tutti gli atti deliberati dall'organo di amministrazione.

- Consiglio di Amministrazione

È composto da 7 membri: 4 di nomina del Comune di Prato; 1 eletto dall'Ass. Pecci e 2 designati dalla Regione Toscana.

Al CdA compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; approva i programmi e gli obiettivi da presentare al Collegio dei Fondatori; determina le strategie, le priorità e gli obiettivi; approva i bilanci; modifica lo statuto; nomina il Direttore della Fondazione e i membri della Commissione Scientifica.

- Revisore legale

È nominato dal CdA. Accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo.

(Per lo svolgimento delle attività gli organi della Fondazione si avvalgono del Direttore e della Commissione Scientifica. Il primo coordina e dirige le attività della Fondazione, cura la programmazione culturale ed espositiva del Museo Pecci e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CdA e del Collegio dei Revisori. La Commissione Scientifica è composta dal Direttore e da 3/5 componenti nominati fra esperti nel campo di attività della Fondazione; fornisce pareri sulle attività dell'ente).

La gestione amministrativa, finanziaria e contabile e la cura delle attività artistico culturali sono esercitate da organi i cui componenti, seppur in netta minoranza rispetto alla totalità dei membri, sono designati dalla Regione oppure da Commissioni i cui componenti sono nominati da organi ove siedono alcuni membri designati dalla Regione.

- Finanziamenti 2018

Il risultato d'esercizio terminato il 31/12/2018 è pari ad € 15.017,56.

Nel corso di quest'ultimo la Fondazione ha ricevuto sovvenzio-

ni, contributi e vantaggi economici pari a € 1.972.285,72. Tale cifra è composta da: € 9.500,00 da parte del M (contributo ex Art.8, Legge 17 ottobre 1996 n. 534); € 800.000,00 (Contributo DGR n. 754 del 09/07/2018) + € 30.000,00 (Contributo PIC Piano Integrato Cultura) e € 14.785,72 (Contributo Ecomusei) dalla Regione Toscana; € 1.118.000,00 (Contributo ordinario comprensivo di integrazione) da parte del Comune di Prato.

Nel 2017 i contributi privati sono ammontati a € 15.096, 86.

### **Scuola di Musica di Fiesole**

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private il 29 marzo 2012.

Promuove l'arte e la cultura della musica e si propone di continuare l'attività della Scuola di Musica di Fiesole, curando l'educazione musicale, vocale e strumentale di base dei cittadini.

[Regione Toscana; Città Metropolitana di Firenze; Comuni di Fiesole e Firenze; Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole].

Possono aderire:

- I Ministeri competenti in materia di: università e ricerca; beni e attività culturali; affari esteri e cooperazione internazionale.

- Come nuovi soggetti: enti o organismi pubblici o privati.

Condizioni di adesione:

- Nuovi soggetti sono ammessi con delibera del CdA.

Modalità di partecipazione:

- Fondatori: ciascuno dei soci fondatori designa un rappresentante all'interno del CdA.

- Nuovi soggetti: possono essere rappresentati all'interno del CdA.

Organi:

- Consiglio di Amministrazione

È composto da 15 consiglieri e presieduto dal Sindaco di Fiesole.

I membri comprendono 1 rappresentante per ciascun organo:

- 1 Ministero degli affari Esteri e cooperazione internazionale;
- Ministero competente in materia di ricerca e università;
- Regione Toscana;
- Città Metropolitana di Firenze;
- Comune di Firenze;
- collegio dei docenti della Scuola;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;

- il Presidente dell'Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole e tre rappresentanti dell'Associazione;
- il Sovrintendente;
- il Direttore Artistico.

Al Cda spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; l'approvazione dei bilanci, regolamenti interni e le modifiche statutarie.

- Giunta esecutiva

È composta dal Presidente del CdA, Vice Presidente; Sovrintendente e dal Direttore Artistico. Provvede a tutti gli affari riservati alla competenza del CdA.

- Presidente

Ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il CdA e la Giunta Esecutiva.

- Vicepresidente

È nominato dal CdA su proposta del Presidente. Esercita le funzioni vicarie del Presidente e ha la rappresentanza esterna della Fondazione; cura le attività, i rapporti e le iniziative a lui attribuite.

- Direttore Artistico

È nominato tra musicisti-concertisti o compositori di chiara fama a livello internazionale. È il responsabile delle scelte e dell'attività didattica e artistica della Fondazione, ne predispone i programmi e ne cura l'attuazione nel rispetto dei vincoli di bilancio.

- Il Sovrintendente

Dirige il personale, le attività amministrative e di gestione organizzativa ed economica.

- Collegio dei Revisori dei Conti

È formato da 3 membri, di cui 1 designato dal Ministero competente in materia di ricerca e università, 1 dalla Regione e 1 dal CdA.

Provvede al riscontro della gestione finanziaria e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.

La gestione amministrativa, finanziaria e contabile è esercitata da organi in cui siede un rappresentante della Regione secondo le seguenti proporzioni: 1 su 15 nel CdA e 1 su 3 all'interno del Collegio dei Revisori dei Conti.

Né la Regione Toscana né gli altri enti pubblici o privati presenti all'interno della Fondazione in qualità di soci o 'nuovi soggetti' partecipano alla predisposizione o curatela delle attività artistico didattiche della Fondazione in quanto demandate interamente al Direttore Artistico.

- Finanziamenti 2018

Il risultato d'esercizio terminato il 31/12/2018 denota una preoccupante situazione finanziaria causata dall'azzeramento del contributo MIC, pari a € 200.000.

I contributi ricevuti si suddividono tra pubblici e privati. I primi ammontano a € 2.094.555 e comprendono una somma di € 1.113.200 elargita dalla Regione Toscana la quale compare come principale sostenitor e, mantenendo invariato negli anni invariato il suo contributo. La restante parte dei contributi pubblici proviene dalla città metropolitana di Firenze, comuni di Firenze e Arezzo e dall'Unione Europea (attraverso i fondi Erasmus).

I contributi degli enti privati, invece, nel 2018 hanno raggiunto € 715.027. Le donazioni private nel corso dell'ultimo bilancio di esercizio sono lievemente diminuite e, al momento in cui si scrive, la Fondazione non ha risorsa dedicata alle attività di crowdfunding. Si evidenzia una sproporzione tra contributi pubblici e contributi privati, essendo i primi superiori ai secondi. I contributi provenienti da enti privati sono principalmente destinati alla costituzione di borse di studio.

### **Palazzo Strozzi**

Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Firenze in data 17 marzo 2006.

La Fondazione ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale, svolgendo attività di sostegno alla promozione e alla valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; sviluppo di attività culturali e dello spettacolo, formazione e ricerca scientifica; ideazione, progettazione e realizzazione di mostre e di altre manifestazioni culturali.

[Comune di Firenze; Provincia di Firenze; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze ('Fondatori istituzionali')]

Possono aderire:

- Fondatori: qualsiasi soggetto pubblico o privato.
- Partecipanti sostenitori e partecipanti: chiunque (attualmente la Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi e Intesa Sanpaolo S.p.A figurano come soci partecipanti),

Condizioni di adesione:

- Fondatori: contribuzione al Fondo di dotazione iniziale e al Fondo di gestione della Fondazione.
  - Partecipanti sostenitori e partecipanti: contribuiscono a realizzare gli scopi della Fondazione con versamenti in denaro, attività o beni materiali/ immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal CdA. L'ammissione dei partecipanti sostenitori e non è deliberata dal CdA.
- Modalità di partecipazione:
- Fondatori Istituzionali: ciascuno designa 1 membro all'interno del CdA.
  - Fondatori e partecipanti sostenitori: designano 3 consiglieri nel CdA in proporzione alla rilevanza delle contribuzioni direttamente o indirettamente apportate dagli stessi alla Fondazione.

#### Organi:

- Consiglio di Amministrazione  
Composto da 7 consiglieri: Presidente; 1 rappresentante del Comune di Firenze; 1 della Provincia di Firenze e 1 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze; 3 consiglieri rappresentanti dei Fondatori non istituzionali e dei partecipanti, in proporzione alle contribuzioni apportate.

Al CdA spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione; determinazione degli obiettivi e dei programmi; verifica dei risultati della gestione amministrativa ed esercizio di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione  
È il presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale e provvede alla convocazione del CdA.
- Collegio dei Revisori dei Conti  
Si compone di 3 componenti effettivi e 3 supplenti, nominati dal CdA come segue:

- un componente e un supplente sono nominati dai tre consiglieri designati dai Fondatori istituzionali;
- un componente e un supplente vengono nominati dai tre consiglieri designati dai Fondatori non istituzionali e dai partecipanti;
- il Presidente del Collegio dei Revisori e un supplente sono nominati all'unanimità dei votanti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo.

- Consiglio di Indirizzo

Organo consultivo preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte sugli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione. È composto da non più di 7 personalità di prestigio e con specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

La Regione Toscana è in grado di esercitare un'attività di monitoraggio e indirizzo sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile nonché riguardo la programmazione delle attività culturali e artistiche. Tale possibilità è assicurata dalla presenza all'interno del CdA o di organi da questo designati di 1 rappresentante nominato dall'organo territoriale di riferimento.

- Finanziamenti 2018

Al 31/12/2018 la Fondazione Palazzo Strozzi registra un risultato gestionale di esercizio pari a € 760.488.

Osservando l'evoluzione dei proventi di Palazzo Strozzi si può notare un progressivo aumento delle risorse provenienti da privati e delle risorse proprie contestualmente a una graduale riduzione del contributo pubblico. Nel 2018 le percentuali dei proventi sono:

- 43% risorse private;
- 36% risorse proprie;
- 21% contributi pubblici.

Rispetto all'esercizio precedente, nel 2018 i proventi sono aumentati di 0,6M€. L'incremento è legato in particolare alle sponsorizzazioni, ai proventi di biglietteria e alle erogazioni. Nel dettaglio si registrano:

- 2,4M€ di sponsorizzazioni, +18% rispetto all'anno precedente;
- 2,1M€ proventi di biglietteria, +8% rispetto all'esercizio precedente;
- 1,4M€ erogazioni, +15% rispetto all'anno precedente.

A tal proposito si segnala la grande importanza affidata alle attività di fundraising.

Vi è una relazione virtuosa tra soggetti pubblici e privati, i quali contribuiscono entrambi alla dotazione delle risorse necessarie per svolgere le attività della Fondazione alle quali si aggiungono gli importanti ricavi provenienti dalle attività commerciali.

### **Festival Pucciniano**

La Fondazione Festival Pucciniano ha natura di istituzione di di-

ritto privato rispondente ai principi delle fondazioni di partecipazione. È iscritta al registro delle persone giuridiche presso la Regione Toscana al n. 76.

Lo scopo della Fondazione consiste nella conservazione; valorizzazione; conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini.

La fondazione è anche dedita all'organizzazione del Festival Pucciniano e della stagione lirica.

Gestisce le strutture teatrali realizzate in proprio o in concorso con altri enti pubblici o privati.

[Comune di Viareggio]

Possono aderire:

- Partecipanti istituzionali: enti, amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, fondazioni, università, persone giuridiche pubbliche o private senza fini di lucro (la Regione Toscana figura quale partecipante istituzionale).

- Partecipanti: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate (attualmente sono partecipanti l'azienda teatro del Giglio, alcuni istituti comprensivi della zona e la società Icare).

Condizioni di adesione:

- Partecipanti istituzionali: contribuzione al fondo di dotazione e di gestione mediante contributo in denaro ovvero con beni mobili o immobili ovvero con attività di supporto alla Fondazione.

- Partecipanti: devoluzione di contributi in denaro in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con un'attività anche professionale di rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Modalità di partecipazione:

- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti non partecipano in alcun modo alla gestione e all'indirizzo della Fondazione.

Organi:

- Presidente

È nominato dal sindaco di Viareggio tra i membri del Consiglio di Indirizzo; dura in carica 5 anni e può essere riconfermato. Ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca e presiede con diritto di voto le riunioni del CdA.

- Consiglio di Indirizzo

È composto da 5 membri, dei quali 4 (compreso il Presidente) sono nominati dal Sindaco di Viareggio e uno dal Presidente della Provincia di Lucca. Approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della sua gestione; stabilisce



annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione e delibera le linee di indirizzo e i criteri informativi per la predisposizione e approvazione dei bilanci da parte del CdA.

- Consiglio di Amministrazione

È composto da 4 membri nominati dal sindaco del Comune di Viareggio, oltre al Presidente della Fondazione (membro di diritto con diritto di voto). Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, approva i bilanci, delibera le modifiche statutarie e nomina il Direttore Artistico.

- Collegio dei Revisori dei Conti

È l'organo di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. I revisori dei conti assistono alle riunioni del CdA senza diritto di voto. È composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Non si rileva alcuna possibilità per la Regione Toscana di partecipare al coordinamento e al monitoraggio delle attività artistico culturali della Fondazione. Lo stesso avviene per quanto riguarda il monitoraggio e l'indirizzo della gestione amministrativa, di indirizzo, contabile e finanziaria.

Il Sindaco del Comune di Viareggio detiene un monopolio quasi esclusivo di nomina e revoca su tutti i componenti degli organi istituzionali della Fondazione. Questi ultimi, inoltre, possono essere revocati qualora venga meno il rapporto fiduciario con il Sindaco del Comune di Viareggio.

- Finanziamenti 2018

Il risultato d'esercizio è di € 1.538.

Il bilancio del 2018 riporta un ammontare di fondi pubblici percepiti – sotto forma di contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti o vantaggi economici – pari a € 3.163.782. In forma disaggregata questa somma comprende € 460.000 da parte della Regione Toscana quale contributo ordinario all'attività del 2018 e altri € 660.000 per mutui teatro; il comune di Viareggio invece ha versato € 108.734 di contributo annuale. La restante parte dei contributi pubblici è erogata dal MIC.

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammontano a €2.876.236. Si registra una prevalenza di contributi pubblici rispetto ai proventi dell'attività commerciale. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione di soggetti privati al bilancio della Fondazione, questi sono pre-

valentemente sotto forma di contributo annuale o su un determinato progetto. Disparità di contribuzione tra quanto versa il socio fondatore (Comune di Viareggio) e il Socio Partecipante (Regione Toscana), essendo quest'ultimo impegnatosi a erogare una cifra maggiore rispetto al fondatore. La differenza tra quanto versato dal secondo e il primo si attesta al milione di euro. I proventi derivanti dalle attività commerciali, pur non superando i contributi pubblici, non sono di piccola entità mentre la partecipazione al bilancio della fondazione da parte di soggetti privati è di scarsa rilevanza.

### **Carnevale di Viareggio**

Ente con piena capacità giuridica di diritto privato riconosciuta dal decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.46 del 10/03/1986.

La Fondazione è dedicata alla promozione e realizzazione del Carnevale, nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che lo contraddistinguono, e allo sviluppo e tutela dell'artigianato del Carnevale e al coordinamento di attività scientifico/divulgativo legate alla tradizione del Carnevale.

[Comune di Viareggio]

Possono aderire:

- Soci istituzionali: Provincia di Lucca e gli altri enti pubblici territoriali, le Università, le istituzioni culturali, fondazioni, ONLUS e altre persone giuridiche pubbliche o private (attualmente Regione Toscana).
- Soci partecipanti: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate.

Condizioni di adesione:

- Soci istituzionali: contribuzione al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l'elargizione di un contributo in denaro e/o in beni immobili o mobili ovvero con l'apporto di attività culturali e scientifiche. Nominati con delibera del Consiglio di Indirizzo.
- Soci partecipanti: devoluzione di contributi in denaro, ovvero con un'attività anche professionale di rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Nominati con delibera del Consiglio di Indirizzo.
- I soci partecipanti possono vincolare il proprio contributo a specifici progetti.

Modalità di partecipazione:

- Partecipanti Istituzionali: non partecipano in alcun modo alla gestione e all'indirizzo della Fondazione.
  - Partecipanti: non partecipano in alcun modo alla gestione e all'indirizzo della Fondazione.
- Organi:
- Presidente  
È nominato dal Sindaco di Viareggio tra i membri del Consiglio di Indirizzo; dura in carica 5 anni e può essere riconfermato. Ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca e presiede con diritto di voto le riunioni del CdA.
  - Presidente del Consiglio di Amministrazione  
È nominato dal Sindaco di Viareggio ed è revocabile dallo stesso qualora venga meno il rapporto fiduciario. Presiede il CdA e assume la rappresentanza della Fondazione agli effetti legali.
  - Consiglio di Amministrazione  
È composto da 5 membri nominati dal sindaco di Viareggio e dallo stesso revocabili al venir meno del rapporto fiduciario. Il CdA svolge compiti di amministrazione e gestione della Fondazione nell'ambito e in attuazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.
  - Presidente del Consiglio di Indirizzo  
È nominato dal Sindaco di Viareggio ed è revocabile qualora venga meno il rapporto fiduciario. Presiede il Consiglio di indirizzo ed è invitato permanentemente (senza diritto di voto) alle riunioni del CdA.
  - Consiglio di Indirizzo  
È composto da 5 membri nominati dal Sindaco di Viareggio che durano in carica cinque anni compatibilmente con la durata della Giunta Comunale e che sono rieleggibili. Il Consiglio di Indirizzo ha piena competenza in ordine alla determinazione dei programmi in cui devono essere individuati le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento della Fondazione. Ha altresì esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati.
  - Il Collegio Sindacale  
È l'organo di controllo della Fondazione ed è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto della corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile.

Non si rileva alcuna possibilità per la Regione Toscana di partecipare al coordinamento e al monitoraggio delle attività artistico culturali della Fondazione. Lo stesso vale per quanto riguarda il mo-

nitoraggio e l'indirizzo della gestione amministrativa, di indirizzo, contabile e finanziaria.

Il Sindaco del Comune di Viareggio detiene il monopolio esclusivo di nomina e revoca su tutti i componenti degli organi istituzionali della Fondazione. Questi ultimi, inoltre, possono essere revocati qualora venga meno il rapporto fiduciario con il Sindaco del Comune di Viareggio.

- Finanziamenti 2018

Il bilancio chiuso il 30/09/2018 rileva un risultato gestionale positivo di € 8.303.

Per quanto riguarda i contributi istituzionali, la quota versata dalla Regione Toscana è di € 1.000.000 e il MIC ha devoluto € 92.583. Non si registra il contributo del socio fondatore Comune di Viareggio, il quale nel 2017 è venuto meno ai suoi obblighi finanziari.

L'equilibrio del bilancio è stato mantenuto anche grazie all'incremento degli incassi derivanti dai corsi mascherati.

L'analisi di bilancio rileva un notevole squilibrio tra i fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana, in qualità di Socio Istituzionale (di quantità superiore) e il Comune di Viareggio, unico socio fondatore della Fondazione. Si registra un elevato profitto dato dall'attività commerciale in modo aggregato ma soprattutto dai ricavi di biglietteria dei corsi mascherati. Modesta invece la partecipazione al bilancio da parte di soci partecipanti privati.

## **Teatro Metastasio**

Fondata con l. r. 2 luglio 1996, n. 51.

Diffonde la cultura teatrale tramite la produzione, distribuzione e rappresentazione di spettacoli in ambito cittadino e regionale, sia in proprio (gestisce i teatri Metastasio e Fabbricone) che in collaborazione con altre istituzioni.

[Regione Toscana; Comune di Prato]

Possono aderire:

- Come soci fondatori: province toscane;
  - Come sostenitori: altri enti pubblici e enti privati.
- Condizioni di adesione:
- Fondatori: delibera favorevole dell'Assemblea; conferimento della quota di partecipazione al fondo di dotazione; apporto annuale al fondo di gestione.

- Sostenitori: delibera favorevole dell'Assemblea; versamento di una quota al fondo di dotazione; apporto annuale al fondo di gestione. Modalità di partecipazione:
- Partecipano tramite loro rappresentanti all'Assemblea. È previsto che il numero dei rappresentanti dei sostenitori deve restare inferiore a quello dei fondatori.

#### Organi:

- **Assemblea**  
È composta dai rappresentanti dei fondatori e dei sostenitori.  
È l'organo di indirizzo e vigilanza, nomina i membri del CdA e del Collegio dei Revisori, elegge il Presidente, adotta le modificazioni statutarie e delibera l'ammissione di soci fondatori assimilati e sostenitori e circa le quote per l'ammissione e i contributi annuali minimi.
- **Consiglio di amministrazione**  
È composto da cinque membri nominati dall'Assemblea, di cui 3 su designazione del Comune di Prato, uno su designazione della Regione e uno della Provincia di Prato. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.  
Il Cda ha i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Tra le altre cose: approva il bilancio, il programma artistico e finanziario, e delibera il regolamento interno.
- **Presidente**  
È nominato dall'Assemblea tra i membri del CdA designati dal Comune di Prato. Ha la legale rappresentanza della Fondazione e sovrintende a tutte le sue iniziative; convoca e presiede il CdA e vigila sull'esecuzione delle sue delibere.
- **Direttore**  
È nominato dal CdA. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Predisporre e dirige il programma artistico e organizzativo.
- **Collegio dei Revisori dei conti**  
È composto da tre membri nominati dall'Assemblea, di cui uno, in veste di Presidente, è designato dal Mic, uno dal Comune di Prato e uno dalla Regione. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono riconfermabili.  
Compie la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa almeno quattro volte all'anno.

La Regione partecipa in via diretta e indiretta alla designazione di tutti gli organi dell'ente: la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e artistica è esercitata da organi i cui componenti sono in parte

designati dalla Regione o da organi in cui siedono membri designati dalla Regione.

- **Finanziamenti 2018**

Dal bilancio del 2018, che si chiude con una modesta perdita di esercizio (- 28,55 €), si evince che nell'anno di riferimento i contributi pubblici (pari a 3.579.695 €) rappresentano l'82,2% delle entrate. Di questi: 2.542.576 € sono erogati dai fondatori istituzionali, il Comune di Prato e la Regione Toscana; i restanti 1.037.118 € dai partecipanti sostenitori (di cui 977.229 € dal Mic).

Le entrate derivanti dalla produzione sono state invece 412.722 €, di cui 367.348 da incassi e rimborsi.

### **Teatro del Maggio Musicale Fiorentino**

Istituito dal d.lgs. n. 134/1998, che ha disposto la trasformazione in fondazione del Teatro comunale di Firenze.

Persegue la diffusione dell'arte musicale, del teatro e della danza e l'educazione musicale della collettività.

[Stato italiano; Regione Toscana; Comune di Firenze]

Possono aderire:

- Come soci o associati: qualsiasi soggetto, pubblico o privato.
- Condizioni di adesione:
- Soci: apporti non inferiori al 3% del valore del fondo di dotazione, che non possono nel loro insieme rappresentare più del 40% del patrimonio.
  - Associati: apporti annuali di almeno 3.000 € se persone fisiche, 5000€ se giuridiche.
- Modalità di partecipazione:
- Soci:
    - Se effettuano apporti minimi al fondo, partecipano senza diritto di voto a riunioni su questioni di particolare rilievo individuate dal Consiglio di Indirizzo.
    - Se assicurano per almeno 2 anni consecutivi un apporto al fondo non inferiore al 5% del totale dei contributi statali, possono nominare uno o due rappresentante/i nel Consiglio di Indirizzo (da soli o cumulativamente).
    - Associati: possono partecipare ad una o più riunioni annuali con il Sovrintendente e il Consiglio di Indirizzo.

Organi:

- Consiglio di indirizzo

Dei suoi membri: uno, in veste di Presidente, è nominato dal Sindaco di Firenze, uno dal Mic, uno dalla Regione Toscana, uno dal Comune e uno o due dai soci privati.

Approva il bilancio, i regolamenti interni, la stagione artistica, la pianta organica e sue eventuali modifiche

- Presidente

È il sindaco di Firenze.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo; vigila sull'esecuzione delle sue delibere; cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

- Sovrintendente

È nominato dal Mic tra soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali, su proposta del Consiglio di Indirizzo.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non rimessi ad altri organi, dirige e coordina l'attività di produzione artistica, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente.

- Collegio dei Revisori dei conti

Un membro, con funzioni di presidente, è designato tra i magistrati della Corte dei conti dal Presidente della Corte dei conti competente per territorio, uno dal Mise e uno dal Mic.

Svolge una funzione di controllo e riferisce al Mise e al Mic almeno ogni trimestre tramite relazione.

La Regione designa un unico rappresentante all'interno dei diversi organi, che sono comunque in potenza soggetti a un potere di indirizzo della parte pubblica. Sono infatti o designati in via diretta dal pubblico potere o da organi in cui siedono in misura maggioritaria soggetti da questo nominati.

Restano in carica per cinque anni e sono riconfermabili. Diverso il caso del Presidente, che è il Sindaco di Firenze o un suo rappresentante e che resta in carica sino alla permanenza della carica di sindaco

- Finanziamenti 2018

L'esercizio 2018 si chiude con un utile di 31.587€.

Il valore della produzione è stato pari ad 32.662.337€.

Di essi, il 39,6% rappresentano ricavi della Fondazione, mentre il 60,4% finanziamenti pubblici (tra cui: 4.500.000 € dal Comune di Fi-

renze, 1.400.000 € dalla città metropolitana, 3.200.000 € dalla Regione e 15.697.031 € dal FUS).

### **Orchestra Regione Toscana**

Costituita dalla l. 11/07/1980 e riconosciuta nel 1983 Istituzione Concertistico Orchestrale (art. 28, comma 4, l. 14 agosto 1967, n. 800).

Promuove la cultura musicale attraverso un'orchestra stabile e gestisce il Teatro Verdi. Collabora con istituzioni musicali e teatrali e con le amministrazioni locali toscane per realizzare programmi che interessino più sedi regionali.

[Regione Toscana; Provincia di Firenze; Comune di Firenze]

Possono aderire:

- Come fondatori: qualsiasi soggetto pubblico e privato.
- Come amici: qualsiasi soggetto pubblico e privato.

Condizioni di adesione:

- Fondatori: delibera del CdA; apporti in denaro, almeno dell'entità stabilita dal CdA, al fondo di dotazione e di gestione.
- Amici: contributo annuale minimo, così come definito dal CdA. A seconda della sua entità l'amico è: Sostenitore, Donatore, Benefattore o Mecenate.

Modalità di partecipazione:

- Fondatori: nominano uno dei 5 membri del CdA;
- Amici: non partecipano.

Organi:

- Consiglio di Amministrazione

Dei suoi membri: 3 sono nominati dalla Regione, uno dal Comune di Firenze e uno in rappresentanza di chi aderisce alla Fondazione in via successiva come fondatore. Tutti i consiglieri durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Approva i bilanci, i programmi artistici e il regolamento di organizzazione, stabilisce gli indirizzi di gestione economico-finanziaria e delibera le modifiche dello statuto.

- Presidente

È nominato dal CdA fra i suoi membri. Ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il CdA e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni.

- Direttore generale

È nominato dal CdA.



Esercita funzioni gestionali, coordinando il lavoro del personale e curando l'organizzazione generale interna.

- Direttore artistico

È nominato dal CdA fra musicisti di chiara fama e esperti nella gestione delle istituzioni concertistiche.

Predisporre i programmi di attività dell'orchestra e cura la realizzazione della programmazione artistica.

- Revisore Unico

È nominato dalla Regione.

Esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e riferisce almeno ogni trimestre con apposita relazione.

La gestione amministrativa, finanziaria, contabile e artistica è esercitata da organi i cui componenti sono in parte designati dalla Regione o da organi in cui siedono membri in parte designati dalla Regione.

- Finanziamenti 2018

Nel 2018 il bilancio si chiude per il terzo anno consecutivo con un avanzo (pari a 6.182,59 €). Il valore della produzione ammonta a 5.880.335,00€ (in aumento del 5,75% rispetto al 2017).

I proventi di gestione sono stati 1.683.626,00 € (+20% rispetto all'anno precedente).

I contributi in conto esercizio sono stati invece pari 4.002.277,00 €. Di essi, 194.432,00 € sono rappresentati da contributi privati, la restante parte da contributi pubblici (2.116.267,00 € dal Mic; 1,8 M € dalla Regione; 57.500,00 € dal comune di Firenze; 28.500,00 € dalla città metropolitana).

Seppur ridotto rispetto al passato, il peso dei contributi pubblici sulle entrate continua ad essere maggioritario: si attesta al 68,4%.

Da rilevare che la Fondazione detiene un debito verso la Regione, che ha anticipato alcuni contributi statali (sulla base del meccanismo del Fondo di Rotazione di cui alla l. r. 6/2006). Secondo il revisore, tale situazione comporterà un notevole appesantimento dell'equilibrio finanziario della Fondazione.

## **Teatro della Toscana**

La sua istituzione è legata alle vicende del Teatro della Pergola, prima gestito dall'Ente Teatrale Italiano e poi, dal 2010, dal Comune di Firenze, che lo ha trasformato in Fondazione. Nel 2015 vi sono confluite le attività della Fondazione Pontedera Teatro ed è stata co-

stituita la nuova organizzazione comune Fondazione Teatro della Toscana, riconosciuta Teatro Nazionale.

Gestisce il Teatro la Pergola, quello di Pontedera e gli altri spazi in disponibilità e mira a: fare sistema tra le attività teatrali del territorio creando un sistema di sale collegate in un programma interdisciplinare; svolgere attività di formazione teatrale; diffondere la cultura teatrale in Italia e all'Estero.

[Comune Firenze; Cassa di Risparmio di Firenze]

Possono aderire:

- Come partecipanti sostenitori: qualsiasi soggetto pubblico o privato.

Condizioni di adesione:

- Delibera favorevole del CdA; apporti annuali minimi al fondo di gestione in denaro, beni, attività materiali e immateriali.

Modalità di partecipazione:

- Partecipano con diritto di voto all'Assemblea.

Organi:

- Consiglio di Amministrazione

È composto dal Sindaco di Firenze e quello di Pontedera, che vi siedono di diritto, un membro designato dalla Regione, un membro designato dal Mic, un membro designato dal Comune di Firenze e due membri designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria.

- Presidente

È il Sindaco di Firenze o un suo delegato.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione, provvede alla convocazione del CdA e ne presiede le adunanze.

- Assemblea

È composta dai rappresentanti dei soci fondatori e degli eventuali sostenitori.

Formula pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le altre materie cui il Cda sottoponga la sua attenzione.

- Direttore

È nominato dal Cda.

Si occupa della gestione amministrativa e dell'attività artistica.

- Collegio dei Revisori dei Conti

Dei suoi sette componenti (di cui cinque effettivi e due supplenti): un effettivo è nominato dal Mic; due effettivi e un supplente di comune intesa tra il Comune di Firenze, quello di Pontedera e la Regione

Toscana; due effettivi e un supplente dal socio fondatore Cassa di Risparmio di Firenze.

Vigila sulla gestione economica e finanziaria e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo.

La Regione designa uno dei sette membri del Cda e, di comune intesa con il comune di Firenze e quello di Pontedera, due membri effettivi e un supplente del Collegio dei revisori dei conti.

La presenza marginale della Regione potrebbe dipendere dal fatto che, pur finanziando la Fondazione, né ha partecipato alla sua istituzione né vi ha aderito successivamente.

La presenza marginale della Regione non comporta però l'assenza di un potere di indirizzo pubblico: tutti gli organi della Fondazione sono designati in via diretta o indiretta dal pubblico potere (comunale o statale, tramite il Mic).

#### - Finanziamenti 2018

Il bilancio di esercizio 2018 si chiude con un risultato positivo di 5.126€. Il valore della produzione ammonta a € 10.812.423 (in aumento del 6,5% rispetto al 2017).

Di queste entrate:

- 2.034.022 € derivano dai ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 1.032.018 € dai ricavi da concessioni, affitto spazi pubblicitari, pubblicazioni e attività di marketing;
- 7.746.383€ da contributi, pubblici e privati. Quelli pubblici sono maggioritari; 2.400.000,00 € provengono dalla Regione, 1.500.000,00 € dal comune di Firenze, 400.000,00 € dalla città metropolitana di Firenze, e 1.425.305 € dal Mic. Particolarmente significativo l'incremento del contributo del socio fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: oltre a 1.000.000,00€ a titolo di contributo ordinario, ha riconosciuto alla Fondazione 750.000,00 € a titolo di "Art Bonus" ex DL 83/2014.

Nel 2018, la percentuale maggioritaria delle entrate deriva quindi da fondi pubblici: rappresentano circa il 53% del valore della produzione.